



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Roma, li .....

Comune di Spigno Saturnia (LT)

**Oggetto:** Art. 55 L.R. L.R. 22 dicembre 1999 n. 38, e successive modifiche ed integrazioni.  
Riscontro quesito.

Riguardo al quesito di cui all'oggetto, si osserva che le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38, così come modificate ed integrate dalla L.R. 17 marzo 2003 n. 8, – e segnatamente l'art. 55 - configurano norme generali di indirizzo dell'assetto urbanistico delle aree a vocazione agricola del territorio regionale.

Dette disposizioni – che, in quanto contenute in una legge, si pongono al primo livello nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento urbanistico – sono da ritenersi immediatamente cogenti (operano, cioè, con efficacia immediata, e non con efficacia differita al loro recepimento nello strumento urbanistico), per cui la disciplina, contenuta negli strumenti di pianificazione comunale, con quelle (eventualmente) incompatibile, è da ritenersi recessiva, con conseguente caducazione "ipso iure" della stessa.

Anche ove, come nel caso in specie, il comune non sia dotato di strumento urbanistico generale - in quanto ad oggi meramente adottato - le disposizioni di cui trattasi provvedono comunque alla disciplina del territorio comunale, posto che, nelle more dell'approvazione dello strumento urbanistico che deve recepirle, esse svolgono pur sempre un ruolo di supplenza.

**Il Direttore**  
**(Arch. Paolo Ravaldini)**